



**ORDINANZA
n. 16/2025**

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ

26 MAR. 2025

PROT. N. 133

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA BASSA DELLA VAL MANEZ (P.F. 1943 IN C.C. MONTAGNE) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE.

IL SINDACO

VISTA la richiesta presentata in data 25.03.2025, (acquisita al prot. n. 2782) dal Sig. Defrancesco Luigi in qualità di legale rappresentante dell'impresa "S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL" con sede in Via Strada de Prealon, n. 42/B- 38035 Moena (TN) c.f./p.iva: 00644640229, tendente ad ottenere l'emissione di ordinanza sindacale di chiusura della strada comunale "Manez bassa", per consentire l'esecuzione dei lavori di: "Sistemazione ed efficientamento energetico della rete idropotabile a servizio delle località Binio, Prati di Daone e Manez in C.C. Montagne", per conto dell'Amministrazione comunale di Tre Ville a partire dal giorno lunedì 1 aprile 2025, fino al 25 aprile 2025.

CONSIDERATO che per poter effettuare le lavorazioni di cui sopra e per ragioni di pubblica sicurezza stradale si rende necessario interdire il transito sulla strada comunale "Manez bassa" in C.C. Montagne.

VISTO il contratto d'appalto di cui al Rep. n. 90/2025 - atti pubblici di data 4 febbraio 2025, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di: "Sistemazione ed efficientamento della rete idropotabile a servizio delle località Binio, Prati di Daone e Manez in c.c. Montagne - CIG b445824746 CUP j31d23000210007", i cui lavori sono stati assegnati all'impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Moena (TN), con un ribasso del 4,100% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo di contratto pari ad euro 585.418,12.=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 16.723,89.= oltre IVA di legge.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 65 di data 13.02.2025, con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento ad affidare in subappalto le opere rientranti nella categoria prevalente OG6 all'impresa: "GREEN SCAVI S.R.L." con sede in 38096 Vallelaghi (TN) - Strada de Pedegaza n. 12, c.f. e p.iva 01677650226, per un importo di netti Euro 280.957,52.= (inclusi Euro 8.555,06.= per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge;

RILEVATA la necessità di eseguire i summenzionati lavori con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali che invaderanno la sede stradale.

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale.

RITENUTO di consentire l'interdizione totale del transito nel suindicato tratto interessato dai lavori a partire dal giorno martedì 1 aprile 2025 al giorno venerdì 25 aprile 2025.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa dal giorno 01.04.2025 al giorno 25.04.2025, l'istituzione della seguente disciplina sulla strada comunale "Manez bassa":

- INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
- DIVIETO DI SOSTA

DISPONE

- **La ditta esecutrice dei lavori dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso ed al termine della strada di accesso alla località Iron.**
- **Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza del cantiere, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente.**

AVVERTE

Agli esecutori dei lavori è fatto obbligo di sorvegliare il tratto interessato dal presente provvedimento.

Il Servizio tecnico comunale si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni sugli orari e giornate in relazione a situazioni contingenti e imprevedibili.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico;
- All'impresa appaltatrice "S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL";
- All'impresa sub-appaltatrice "GREEN SCAVI SRL";
- Al Direttore dei Lavori e CSE dott. ing. Michele Senes;
- Al RUP geom. Daniele Maffei;
- Al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Tione di Trento;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Spiazzo;
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Montagne;
- Al Soccorso Alpino;
- Al Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva di Tione di Trento.
- Al Servizio Foreste

UTC/dm

P:\Comune\ORDINANZE\Ordinanze 2025\16_2025_Chiusura strada Manez_STE.doc

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it